



Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Varese, 27 maggio 2024

CIRCOLARE N. 3/2024

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

(ai sensi Art. 38 DL n. 19/2024 conv. nella Legge 56/2024)

Il "Decreto PNRR" ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta "Transizione 5.0" a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%.

Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguiti.

Soggetti Beneficiari

Spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio, contribuenti forfetari).

NB: La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Sono escluse le imprese che si trovino in particolari situazioni (liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo ecc. o destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 del D.Lgs. 231/2001).

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Occorre tuttavia che a seguito dei suindicati investimenti si consegua complessivamente:

- una riduzione dei consumi energetici della **struttura produttiva** localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

ovvero, alternativamente:

- una riduzione dei consumi energetici dei **processi interessati dall'investimento** non inferiore al 5%.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione:

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	<i>Riduz. consumi energetici:</i> dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi)	<i>Riduz. consumi energetici:</i> superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	<i>Riduz. consumi energetici:</i> superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno			

Adempimenti richiesti

Al fine di usufruire del credito d'imposta in esame l'impresa deve presentare in via telematica, "sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal ...(GSE)":

-
- le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibile con gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti;
 - una comunicazione contenente la descrizione del progetto d'investimento ed il costo;
 - invio al GSE di comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento;
 - invio di una comunicazione di completamento dell'investimento.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile. Inoltre

1. le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. Ad es. " Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024";
2. l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un Revisore legale/società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, (trasmesso utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia) entro il 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell'elenco delle imprese beneficiarie

Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

IL BONUS C.D. "STOP PLASTICA MONOUSO"

In base a quanto previsto dall'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 196/2021 emanato in attuazione della Direttiva UE n. 2019/904 in materia di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta nel limite massimo di euro 3 milioni per il 2022, 2023 e 2024, a favore delle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili, biodegradabili/compostabili, in alternativa alla plastica monouso.

Recentemente il Ministero dell'Ambiente (MASE) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) e il MEF, con il Decreto 4.3.2024, pubblicato sulla G.U 13.4.2024, n. 87 ha definito le modalità attuative del predetto contributo.

Possono beneficiare del credito le imprese che acquistano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 e rispettano, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- risultano attive, regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese;
- risultano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria/forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, o in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- non hanno cause di divieto, decadenza/sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- non sono in stato di liquidazione né soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo il 14.1.2022, in relazione all'acquisto di prodotti elencati nell'Allegato, parte A e parte B, D.Lgs. n. 196/2021 riutilizzabili/realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002

Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati presentano apposita domanda informatica sul sito del Ministero www.mase.gov.it, nei termini e secondo le modalità che verranno comunicate nel medesimo sito.

Il credito d'imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione comunitaria, nazionale o regionale.

Il credito d'imposta in oggetto:

- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
- è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione al beneficiario della concessione dello stesso con l'indicazione del relativo importo da parte del MASE.

I beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità/trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (indicazione in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet/portale dell'Associazione di categoria di appartenenza).

IL TAX CREDIT PER ACQUISTI DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

Con il DM 2 aprile 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 1 commi 686-690 della L. 197/2022 (Legge di bilancio

2023), nonché i requisiti tecnici e le certificazioni necessarie ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione, in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E, parte quarta, del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'agevolazione spetta alle imprese che hanno acquistato, nel 2023 e 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.

Il credito d'imposta è pari al 36% delle spese ammissibili, con un importo massimo per ciascun soggetto beneficiario che non può eccedere l'importo annuale di euro 20.000 (a fronte di uno stanziamento complessivo per ciascuno degli anni 2023 e 2024 di euro 5 milioni), fermo restando il rispetto del regime *de minimis*.

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 al DM 2 aprile 2024, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mase.gov.it, attivazione comunicata tramite la sezione news del medesimo sito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

NOTA BENE – *Lo Studio ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l'accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però sottolineare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto, si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto una precedente opinione legale.*